



REGOLAMENTO
ORGANICO DEI DIPENDENTI DEL
COMUNE DI MONTE CARASSO

IL CONSIGLIO COMUNALE DI MONTE CARASSO

- *visti gli articoli 125 ssi della Legge organica comunale,*
- *visto il MM n. 338 del 9 novembre 2000,*

d e c r e t a :

I. Disposizioni generali

Art. 1

Campo di applicazione

¹ Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili a tutti i dipendenti del comune, in quanto non sia espressamente disposto in modo diverso.

² Ai docenti delle scuole elementari e dell'infanzia sono applicabili la legge sulla scuola, nonché le disposizioni vigenti per i dipendenti dello Stato.

Art. 2

Rapporto d'impiego

¹ I dipendenti del comune sono suddivisi in due ordini:

- a) i nominati in pianta stabile ai sensi del punto II.
- b) gli ausiliari ai sensi del punto III.

Art. 3

Competenza e modalità di assunzione

¹ Le assunzioni sono di competenza del municipio.

² L'assunzione dei dipendenti nominati avviene previo concorso pubblicato sul foglio ufficiale e all'albo comunale per un periodo di 15 giorni. Per ragioni di urgenza questo periodo può essere ridotto, ma non può essere inferiore a 8 giorni.

Art. 4

Requisiti

¹ L'assunzione è subordinata ai titoli di studio e ai requisiti di età, di idoneità e di preparazione contemplati nella descrizione della funzione individuale e alla presentazione dei documenti richiesti del municipio.

² L'assunzione può essere subordinata all'esito di una visita medica da parte di un medico di fiducia che attesti l'idoneità psico-fisica del candidato allo svolgimento della funzione per la quale egli concorre.

³ Possono essere assunte solo persone che fruiscono dei diritti civili.

II. Nomina

Art. 5

*Definizione,
rapporto d'impiego*

¹ Il rapporto d'impiego dei dipendenti nominati è disciplinato dalla LORD

Art. 6

Periodo di prova

¹ Per tutti i dipendenti di nuova nomina il primo anno di impiego è considerato periodo di prova.

² Durante il periodo di prova il rapporto di impiego può essere disdetto per la fine di un mese con un preavviso di un mese.

³ La nomina ad altra funzione è assimilata a nuova nomina ai fini del periodo di prova. In caso di esito insoddisfacente il dipendente è reintegrato a tutti gli effetti nella precedente funzione.

⁴ Nei casi dubbi il municipio può richiedere un secondo anno di prova.

III. Personale ausiliario

Art. 7

*Definizione, durata e
modalità*

¹ Il municipio può assumere personale ausiliario nei limiti di credito previsti dal preventivo.

² Il personale ausiliario è assunto con contratto di lavoro individuale di diritto privato secondo l'art. 319 ss CO.

³ Il contratto deve essere stipulato in forma scritta prima dell'inizio dell'attività.

⁴ Il personale ausiliario a tempo indeterminato è assunto previo pubblico concorso pubblicato all'albo comunale. Il municipio può procedere direttamente, senza pubblico concorso, all'assunzione di dipendenti, conferendo loro un incarico temporaneo per funzioni istituite a titolo provvisorio o per le quali non si può garantire un impiego duraturo.

⁵ Compatibilmente con i compiti assegnati, il personale ausiliario deve osservare gli obblighi e i doveri di servizio previsti per il personale nominato.

Art. 8

***Stipendio, rincaro,
prestazioni sociali,
vacanze***

¹ Lo stipendio del personale ausiliario è stabilito caso per caso dal municipio, tenendo conto delle condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro o, in loro assenza, dei salari usuali per la categoria interessata.

² Il personale ausiliario assunto a tempo indeterminato:

- ha diritto all'indennità di rincaro di cui all'art. 12 del presente regolamento;
- è assicurato per la previdenza professionale secondo la LPP nell'ambito di una polizza collettiva. In accordo con il municipio, può essere affiliato alla cassa pensioni dei dipendenti dello Stato;
- è assicurato contro la perdita di stipendio mediante polizza collettiva come il personale nominato. Il premio è a carico per 2/3 al comune e per il rimanente terzo è a carico del dipendente;
- ha diritto alle vacanze riconosciute al personale nominato.

IV. Diritti dei dipendenti

Art. 9^{1,2}

Pianta e classificazione

1 Gli impiegati comunali sono ripartiti secondo le seguenti funzioni e classi:

1 segretario(a) comunale ****	classe 1
1 vice-segretario(a) ****	classe 2
1 direttore(trice) didattico(a) a metà tempo per l'istituto delle scuole comunali (ISC) ****	classe 3
1 coordinatore UTC ****	classe 4
(stralciato) ****	stralciato
1 aggiunto(a) ai servizi finanziari ****	classe 5
2 collaboratori qualificati per i servizi esterni	classe 6

² L'attribuzione della funzione e il grado di occupazione è stabilito dal municipio tenuto conto delle esigenze di servizio.

¹ Art. modificato dal CC il 05.07.04 / ratificato dal DI il 30.08.04

² Art. modificato dal CC il 10.12.07 / ratificato dalla SEL il 14.02.08

Art. 10^{3,4}

Stipendi

¹ Gli stipendi degli impiegati comunali sono stabiliti come segue:

classe 1: classi 28/32(34) della Lstip 05.11.54 e successive modificazioni
classe 2: classi 22/28 della Lstip 05.11.54 e successive modificazioni
classe 3: classi 26/28 della Lstip 05.11.54 e successive modificazioni
classe 4: classi 19/23(27) della Lstip 05.11.54 e successive modificazioni
classe 5: classi 22/25(27) della Lstip 05.11.54 e successive modificazioni
classe 6: classi 16/21(23) della Lstip 05.11.54 e successive modificazioni

Art. 11

***Aumenti straordinari
e classi alternative***

¹ La concessione di aumenti straordinari come pure il passaggio da una classe alternativa all'altra, deve essere giustificato da una preparazione speciale oppure dalle capacità, dalle condizioni di lavoro e dalla qualità della prestazione, ad esclusivo giudizio del municipio.

Art. 12

Rincarò

¹ Gli stipendi sono adeguati annualmente, al 1. gennaio, all'indice nazionale dei prezzi al consumo.

² Per il calcolo fa stato l'indice di fine novembre.

V. Norme finali

Art. 13

***Diritto suppletorio,
disposizioni abrogative,
entrata in vigore***

¹ Per quanto non previsto dal presente regolamento fanno stato le disposizioni previste per i dipendenti dello Stato.

² Sono abrogati il regolamento organico per gli impiegati ed operai del comune del 30 giugno 1966 e il regolamento per il personale ausiliario del 29 maggio 1995.

³ Il presente regolamento organico entra in vigore il 1. gennaio 2001.

***Approvato dal CC il 18.12.2000
Ratificato dal DI il 22.02.2001***

³ Art. modificato dal CC il 05.07.04 / ratificato dal DI il 30.08.04

⁴ Art. modificato dal CC il 10.12.07 / ratificato dalla SEL il 14.02.08

INDICE

	I. Disposizioni generali
art. 1	Campo di applicazione
art. 2	Rapporto d'impiego
art. 3	Competenze e modalità di assunzione
art. 4	Requisiti
	II. Nomina
art. 5	Definizione, durata e modalità
art. 6	Periodo di prova
	III. Personale ausiliario
art. 7	Definizione, durata e modalità
art. 8	Stipendio
	IV. Diritti dei dipendenti
art. 9	Pianta e classificazione
art. 10	Stipendi
art. 11	Aumenti straordinari
art. 12	Rincaro
	V. Norme finali
Art. 13	Diritto suppletorio, disposizioni abrogative, entrata in vigore